



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

Decreto di integrazione declaratoria eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Campania dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017.

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

VISTI gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

ESAMINATO in particolare l'articolo 25 del suddetto Reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

VISTA la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopraccitati, rubricata al n.SA.49425 (2017/XA);

VISTO l'articolo 15 comma 4 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, integrato dall'articolo 43 comma 5-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 e dall'art.3 comma 17-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 dove è stabilito che *"Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle neviccate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017 e dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102."*

VISTO il proprio decreto 2 marzo 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 marzo 2018 n. 63, per l'applicazione, nei territori della Province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno danneggiate dalla siccità dal 21/03/2017 al 21/09/2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

VISTA la nota 21 maggio 2018 con la quale la Regione CAMPANIA chiede di inserire i comuni di Castelcivita, Lustra, Omignano, Ogliastro Cilento e Torchiara della provincia di Salerno tra i territori delimitati con il richiamato decreto 2 marzo 2018, per i danni alle Produzioni;

CONSIDERATO che la Regione CAMPANIA con la suddetta nota ha chiarito che le omissioni di tale areale danneggiato sono state determinate dalla mancata indicazione dei predetti comuni nelle tabelle degli allegati tecnici facenti parte della documentazione inviata;

DATO ATTO alla REGIONE CAMPANIA di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

RITENUTO di accogliere la proposta al fine di non danneggiare i potenziali beneficiari ubicati nei territori compresi nella richiesta integrativa

DECRETA:

Art. 1

1. La dichiarazione di eccezionalità della siccità dal 21/03/2017 al 21/09/2017 di cui al decreto 2 marzo 2018 richiamato nelle premesse, è estesa ai comuni di Castelcivita, Lustra, Omignano, Ogliastro Cilento e Torchiara della provincia di Salerno, ai fini



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d), previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ROMA, li

10 AGO. 2018

Il Ministro
Gian Marco Centinaio